

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 84/CFA– RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2016

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIG. ROTA RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 10522/616 PF15-16 AV/MF DELL'1.4.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 26.10.2016 il sig. Riccardo Rota ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016, che gli ha irrogato la sanzione dell'inibizione per mesi sei a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 3 C.G.S. in relazione all'art. 30 Statuto Federale.

In via preliminare il ricorrente eccepisce l'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 34 bis, C.G.S.

La fondatezza della sollevata eccezione esime il Collegio dall'esame del merito del proposto ricorso.

Nella fattispecie, infatti, appare evidente come l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado sia incorso in una palese violazione del termine sancito dall'art. 34 bis, comma 1, C.G.S., sulla cui natura ed efficacia questa Corte si è già più volte pronunciata, anche a Sezioni Unite.

In particolare dagli atti del giudizio si evince la circostanza, pacifica, che il procedimento disciplinare di primo grado non si è affatto concluso entro la data del 5.7.2016, vale a dire entro 90 giorni dalla data di comunicazione del deferimento all'incolpato, avvenuta in data 6.4.2016, ma addirittura che la prima udienza avanti all'Organo territoriale si è svolta in data 28.7.2016, mentre la decisione gravata è stata pubblicata sul C.U. del 20.10.2016, senza che risulti anteriormente pubblicato alcun C.U. contenente il dispositivo della medesima.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Rota Riccardo, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI €500,00,

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. FRANCESCO ANNUNZIATA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S. E 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 2056/1110PF15-**

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 25.11.2016 l'A.S.D. Herculeanum 1924 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016, che le ha inflitto le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica e dell'ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente, sig. Francesco Annunziata, a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S. e 30 Statuto Federale.

Rileva l'Associazione appellante nel proposto gravame che - benché deferito dalla Procura federale - al proprio Presidente, sig. Francesco Annunziata, non sia stata inflitta con la decisione impugnata alcuna sanzione disciplinare, risultando di conseguenza priva di qualsiasi motivazione la sanzione inflitta invece alla ricorrente a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal medesimo suo Presidente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Benché l'assenza nel dispositivo della decisione gravata di qualsiasi pronuncia nei confronti del sig. Francesco Annunziata - Presidente dell'Associazione ricorrente, regolarmente evocato nel giudizio di prime cure - appaia riconducibile più ad una svista del Tribunale territoriale che ad una vera e propria volontà dell'Organo di Giustizia Sportiva di mandare assolto il predetto, appare pacifico ed incontestabile che la decisione medesima sia affetta, quanto alla posizione del menzionato sig. Annunziata, da un palese vizio di omessa pronuncia, che solo avrebbe potuto essere sanato a seguito di specifico ricorso in appello da parte della Procura Federale, che al contrario non risulta essere stato proposto, neppure in via incidentale, come anche confermato in udienza dal rappresentante della stessa.

In una tale situazione, anche a seguito del passaggio in giudicato del capo della pronuncia di primo grado implicitamente assolutorio del Presidente dell'Associazione sportiva ricorrente - in quanto non espressamente sanzionato - appare ovvia e naturale conseguenza, direttamente discendente dalla natura della responsabilità imputata all'Associazione medesima, che quest'ultima non possa essere in alcun modo sanzionata.

La responsabilità diretta della società ex art. 4, comma 1, C.G.S., infatti, ha quale indefettibile presupposto l'accertamento di una violazione regolamentare da parte del soggetto che le rappresenta e la conseguente sanzione disciplinare allo stesso inflitta, solo in tal caso essendo la società chiamata a rispondere dell'operato del proprio legale rappresentante.

Appare del tutto logico e consequenziale alla natura della suddetta responsabilità, quindi, che l'Associazione ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo essere sanzionata, a titolo di responsabilità ex art. 4, comma 1, C.G.S., in assenza di qualsiasi provvedimento sanzionatorio a carico del proprio legale rappresentante.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. AV Herculeanum 1924 di Ercolano (Napoli) annullando le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL'ART. 39 N.O.I.F. ED ALL'ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 20.9.2016, è diretto in via preliminare e pregiudiziale alla declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità del deferimento del 20.9.2016 per violazione del principio della “*res iudicata*” e del divieto del “*ne bis in idem*”. Nel merito, in via principale il reclamante chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione a lui inflitta; in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli per la pretesa violazione dell’obbligo di tesseramento dei calciatori Carchia Mattia e Fischetti Simone in occasione della gara di campionato Nusco 75/S.S. Giuseppe Siconolfi del 16.12.2015. Deduce, infatti, il reclamante Competiello Angelo di essere stato il dirigente accompagnatore della squadra S.S. G. Siconolfi S. Angelo per la gara del 16.12.2015 nella quale erano stati utilizzati due calciatori non in regola con il tesseramento e che per la medesima imputazione era stato già sottoposto al vaglio disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. con il conseguente formarsi del relativo giudicato (delibera F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino n. 22 del 4.2.2016). Di conseguenza, essendo passata in giudicato la delibera del 4.2.2016 con la quale gli era stata inflitta per il medesimo fatto la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.4.2016, il deferimento del 20.9.2016 era da considerarsi improcedibile e/o inammissibile. Quanto al merito, il reclamante assume di non avere nessuna responsabilità in ordine al mancato tesseramento dei due calciatori “trattandosi di un mero disguido nella elaborazione telematica delle relative pratiche, come tale riconducibile nell’ambito scriminante dell’errore scusabile” con la conseguenza dell’annullamento della sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Territoriale. In subordine, il reclamante deduceva la “eccessiva severità ed afflittività della punizione impugnata” e chiedeva una “inevitabile e sensibile riduzione della inibizione medesima”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità o inammissibilità del deferimento del Procuratore Federale del 20.9.2016. Infatti, dagli atti di causa risulta documentalmente che non vi è stata nessuna violazione del principio della “*res iudicata*” né la violazione del divieto del “*ne bis in idem*”. Infatti, l’inibizione inflitta al reclamante fino al 15.4.2016 dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Provinciale di Avellino era una misura meramente cautelare, tanto è vero che il Giudice Sportivo ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori provvedimenti disciplinari. Una decisione del genere non avrebbe avuto alcun senso se si fosse trattato di una decisione definitiva sui fatti avvenuti in occasione della gara del 16.12.2015 tra la Nusco 75 e la S.S. Giuseppe Siconolfi. La riprova della natura cautelare dell’inibizione fino al 15.4.2016 trova una conferma nella decisione del Giudice di primo grado il quale ha determinato in mesi otto la sanzione dell’inibizione tenuto conto proprio della sanzione già comminata all’odierno reclamante in sede cautelare. Infatti, se non vi fosse stata l’inibizione in sede cautelare, la sanzione da infliggersi al reclamante nel giudizio di primo grado sarebbe stata ben più elevata anche in considerazione della richiesta del Procuratore Federale dell’inibizione per la durata di anni uno e mesi sei. Nel merito, il reclamante non ha offerto alcuna prova che i calciatori fossero tesserati alla data della gara in questione; anzi, egli stesso ammette che il tesseramento non c’era in quanto non basta giustificarsi adducendo che il dirigente accompagnatore della squadra non può essere ritenuto responsabile della mancanza del tesseramento. Nel caso di specie la responsabilità del reclamante è “*per tabulas*” in quanto lo stesso, sottoscrivendo la relativa distinta di gara, ha attestato implicitamente il regolare tesseramento dei due calciatori, che, invece, sono risultati trovarsi in posizione del tutto irregolare.

Poiché è pacifico che due calciatori Carchia Mattia e Fischetti Simone non erano tesserati al momento della gara del 16.12.2015, non vi sono valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo del Sig. Competiello Angelo, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Competiello Angelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO U.S. SERINO 1928 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALC. DE FEO SIMONE, DE PIANO MANUEL, MANZO FRANCES MASSIMO, FRANCESE NICOLA E PERNA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 12 AI DIRIGENTI, SIGG.RI DE FEO MAURIZIO E VENEZIA CLEMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE DI MESI 12 AL PRESIDENTE, SIG. DE PIANO NICOLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

**RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9275/544 PF 15-16 AA/MG DELL'8.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)**

Con ricorso in data 3.11.2016, il sig. Trotta Donato, nella qualità di presidente *pro tempore* e di rappresentante legale dell'U.S. Serino 1928, impugna la delibera del Tribunale Federale Territoriale della Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27.10.2016, con la quale venivano applicate le sanzioni della squalifica per 3 giornate di gara ad alcuni calciatori (De Feo Simone, De Piano Manuel, Manzo Frances Massimo, Francese Nicola e Perna Mario) in relazione alla violazione di cui agli artt 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F., della inibizione di mesi 12 ai dirigenti sigg. De Feo Maurizio e Venezia Clemente per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 61, 39 e 43 N.O.I.F., della inibizione di mesi 12 al Presidente sig. De Piano Nicola per la violazione dell'art. 1 bis C.G.S. in relazione agli artt. 10, 39 e 43 N.O.I.F., nonché dell'ammenda di euro 500 e di punti 1 di depenalizzazione alla Società U.S. Serino 1928, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4, comma 1 e 2 C.G.S.

Deduce, *in primis*, il ricorrente la violazione degli artt. 34, 34 bis e 38 C.G.S.-F.I.G.C. e degli artt. 37 e 38 C.G.S.-C.O.N.I., segnalando che il deferimento relativo al procedimento disciplinare in oggetto era stato disposto dalla Procura Federale in data 8.3.2016, sicchè il procedimento di primo grado avrebbe dovuto concludersi entro il termine (perentorio, *ex art. 38 comma 6 C.G.S.-F.I.G.C.*) di 90 giorni, siccome indicato dall'art. 34 bis, comma 1, C.G.S.-F.I.G.C., e, dunque, entro il 6.6.2016; era viceversa accaduto che la pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania (assunta in data 24.10.2016) fosse avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 40 del 27.10.2016, e, quindi, oltre il termine di legge.

Su tale base, il ricorrente chiede dichiararsi, a norma di legge, l'estinzione del procedimento disciplinare, con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Il ricorrente articola altresì un motivo subordinato, con il quale lamenta l'eccessività delle sanzioni inflitte dal primo Giudice.

Rileva la Corte Federale d'Appello che la doglianza avanzata in via principale dal ricorrente sia fondata e debba essere accolta.

La lettura della disciplina normativa, con particolare riferimento all'art. 34 bis, commi 1 e 4 C.G.S., ed all'art. 38, comma 6, C.G.S., rende invero evidente sia la esistenza di un termine di giorni novanta, decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, entro cui deve essere pronunciata la decisione di primo grado, sia la natura perentoria dello stesso termine.

Poiché nella fattispecie, come esattamente rileva il ricorrente, la decisione del Tribunale Federale è stata pronunciata oltre i novanta giorni previsti (deferimento dell'8.3.2016-delibera decisoria del 24.10.2016, pubblicata il 27.10.2016), deve essere dichiarata la avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, con il conseguente annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Serino 1928 di Serino (Avellino), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO AVVERSO IL PROSCIoglimento:**

- **DEI SIGG. FERRONE LUCA, FERRONE SILVESTRO E CICCOTELLI FRANCESCO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 7 COMMA 1 C.G.S.**
  - **DELLE SOCIETÀ POL. D, PIANELLA E U.S.D. TOLLESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART 4 COMMA 1 C.G.S.**
- **NOTA N. 2848/1165 PF15-16** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016)

Con ricorso in data 14.11.2016, il Procuratore Federale impugna la decisione del Tribunale Federale Territoriale Abruzzo di cui al Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016, con la quale - pronunciandosi in ordine alla violazione degli artt. 1 *bis* e 7, comma 1, C.G.S. da parte dei sigg.ri Ferrone Luca, Ferrone Silvestro e Ciccotelli Francesco, nonché circa la relativa responsabilità diretta, *ex art.* 4, comma 1, C.G.S., delle Società Pol. Pianella 2012 e U.S.D. Tollese Calcio - tutti i soggetti deferiti venivano prosciolti dai rispettivi addebiti.

Si deduce nell'atto di impugnazione che le circostanze del fatto, siccome accertate a seguito delle indagini svolte (ossia: l'ingresso in campo per la squadra del Pianella, al minuto 42 del secondo tempo della gara Tollese-Pianella, valida per il campionato di 1<sup>a</sup> categoria, disputatasi a Tollo il 17.4.2016, del sig. Ferrone Luca, indicato nella lista di gara sia come accompagnatore ufficiale sia come giocatore, nonostante all'epoca non fosse tesserato per la FIGC; il fatto che, al momento di tale sostituzione, il Pianella stesse conducendo con il risultato di 3 a 2; la circostanza che si fosse ormai a tre giornate dal termine del campionato e che la U.S.D. Tollese Calcio fosse impegnata nel non retrocedere, laddove la Società del Pianella 2012 era, al tempo della gara in oggetto, già matematicamente retrocessa alla Categoria inferiore; la percezione occasionale, da parte del Presidente della U.S.D. Tollese Calcio, sig. Ciccotelli Francesco (che era in tribuna), della esclamazione "Ma che sta a fare l'allenatore, quello che entra non è dei nostri", proveniente da un sostenitore della squadra ospite, il che induceva il suddetto a presentare un immediato "preannuncio di reclamo" al Direttore di gara; il fatto che, a seguito del formale reclamo in seguito proposto, venisse assegnata la vittoria della gara alla U.S.D. Tollese, per 3 a 0), segnalavano, ad una valutazione complessiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale, si delineassero una serie di elementi indicativi, in modo univoco, dell'essere intervenuta una *combine* tra le due Società, palesemente volta ad avvantaggiare la U.S.D. Tollese.

Ed infatti - spiega il ricorrente - l'ingiustificata sostituzione da parte del Pianella di un giocatore con altro soggetto (il Ferrone Luca, che ben si sapeva non tesserato per la FIGC) quando mancavano pochissimi minuti al termine della gara ed il Pianella era per di più in vantaggio, non poteva che esplicitare il preciso intendimento di favorire la società avversaria (ancora in corsa per la salvezza ed abbisognevole di punti) attraverso la artificiosa introduzione di un motivo di sicura invalidazione della gara. La stessa tempestività del reclamo preannunciato dal Presidente della U.S.D. Tollese appariva sintomatica di una previa intesa, intervenuta tra i rappresentanti delle due società, a beneficio della U.S.D. Tollese medesima.

La Corte Federale d'Appello ritiene che, quantunque i motivi di ricorso del Procuratore Federale pongano in luce condivisibili aspetti di perplessità nell'andamento dei fatti - tali da consentire di ipotizzare, in via accusatoria, una preventiva pattuizione fraudolenta tra le Società interessate, diretta ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara più sopra richiamata per garantire un vantaggio in classifica alla U.S.D. Tollese -, una valutazione delle risultanze di causa, che debba essere (siccome deve essere) rispettosa del corretto regime della prova e, dunque, dello stesso criterio della certezza del risultato probatorio (acquisito) quale *condicio sine qua non* ai fini

dell'affermazione della responsabilità del soggetto incolpato, non possa consentire di discostarsi dai termini della decisione adottata, in relazione alla fattispecie, dal Giudice di primo grado.

E' ben vero che possano suscitare sospetto, nella prospettiva della consumazione di un illecito sportivo, le particolari modalità della vicenda, e, segnatamente, le circostanze concomitanti a) dell'avere -la Società Pol. Pianella 2012- inserito nella lista di gara, quale giocatore, un soggetto che essa sapeva non tesserato per la FIGC, b) dell'averlo impiegato, in sostituzione di altro giocatore, a pochissimi minuti dal termine della gara e quando la squadra ospite era in vantaggio, c) della posizione in classifica delle due società all'epoca della gara, essendo la Società Pol. Pianella 2012 ormai matematicamente retrocessa e, viceversa, lottando, la U.S.D. Tollese per la salvezza, d) della immediatezza dell'acquisizione della notizia, da parte del Presidente della U.S.D. Tollese, della messa in atto della sostituzione irregolare da parte della Società ospite, sì da poter, con tempestività, preannunciare il reclamo, poi utilmente coltivato.

I fattori circostanziali appena evocati, possono effettivamente sostenere una ipotesi di ricostruzione dell'accaduto in chiave di accordo illecito tra le due Società, incentrato nella convenuta precostituzione di un franco presupposto di invalidazione della gara disputata (da parte della Società Pol. Pianella 2012), che poi la U.S.D. Tollese avrebbe fatto concretamente fatto valere.

Ad avviso della Corte decidente, peraltro, la valenza dimostrativa (essenzialmente di tipo logico) degli elementi accusatori di cui si è appena dato conto, non appare tale da poter assurgere a prova certa, capace di resistere ad ogni dubbio dotato di ragionevolezza, della commissione dell'illecito sportivo ascritto agli incolpati.

Invero, ognuno di detti elementi possiede una percentuale di controvertibilità valutativa che ne costituisce un limite intrinseco e non consente di configurare, neppure in una valutazione complessiva dei profili accusatori, un compendio probatorio, pur di qualità indiziaria, tale da appagare il risultato finale di certezza dimostrativa che è certamente necessario ai fini del riconoscimento della responsabilità disciplinare.

Basti considerare che la prova raccolta non è sufficiente a comprovare che la utilizzazione del (figurante) giocatore Ferrone Luca (non tesserato) sia stato il frutto di una forzatura artificiosa in quanto il motivo del suo impiego fosse, in realtà, fittizio, perché non è stata smentita, dalle indagini espletate, la veridicità della circostanza dell'infortunio del calciatore sostituito, Piedigrosso Lorenzo (uscito dal campo perché, si dice in atti, "dolorante alla gamba destra").

Né risulta implausibile, sul piano delle motivazioni della condotta osservata, che si sia voluto consapevolmente impiegare (a rischio della invalidazione della gara, ove la circostanza fosse stata scoperta) un giocatore non tesserato nel tentativo di ottenere comunque "per orgoglio" (come dichiarano i sigg. Ferrone Luca e Ferrone Silvestro) un risultato favorevole, obiettivo che si rischiava di non conseguire qualora la squadra del Pianella fosse rimasta in dieci uomini (si evince dagli atti che la lista dei giocatori prevedeva n. 13 elementi e, dopo l'infortunio del Piedigrosso, il Ferrone Luca era l'ultimo disponibile, essendo già stato utilizzato il calciatore Staiano Simone) negli ultimi minuti della partita.

Deve anche considerarsi che, a revocare in dubbio l'ipotesi accusatoria coltivata nel ricorso del Procuratore Federale, concorrono, altresì, un dato di ordine logico ed uno di tipo storico.

Il primo si trae dal fatto che il Ferrone Luca fosse stato già in precedenza, nella Stagione Sportiva 2015/2016, (indebitamente) indicato dalla Società nella lista dei calciatori (come si riferisce a pagina 4 della relazione in data 27.5.2016 della Procura Federale);

il secondo consiste nella mancata emersione, a seguito delle indagini espletate, di rapporti di amicizia o di dimestichezza, né di collegamenti di qualsivoglia natura, né di contatti (in particolare, nel periodo precedente la gara che interessa), tra i rappresentanti ovvero i tesserati delle due Società coinvolte, che potessero segnalare un contesto ambientale tale da favorire il perfezionamento di eventuali intese illecite.

Neppure può, da ultimo, essere sottaciuto che non risultano acquisizioni istruttorie contrastanti con le dichiarazioni rese dall'incolpato sig. Ciccotelli Francesco, Presidente della U.S.D. Tollese, in ordine alle circostanze in cui il medesimo avrebbe conosciuto (con una occasionalità che il ricorrente definisce sospetta, ma che non riesce a smentire sul piano della prova) l'impiego irregolare quale giocatore, da parte della Società ospite, del sig. Ferrone Luca.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Aggiunto.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO SIG. DELLA CROCE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2686/1288 PF15-16 AA/AC/CF DEL 15.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)**

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il sig. Domenico Della Croce, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Capriglione, ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale della Campania del 17.10.2016 di cui al Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Terza Categoria – Stagione Sportiva 2014/2015 Libertas Grottolella/Real Baiano disputata il 10.5.2015, veniva inflitta all'odierno ricorrente, Presidente della Società A.S.D. Real Baiano, l'inibizione di 8 mesi in quanto ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli (art. 10, comma 2 C.G.S.; artt. 39 e 43, commi 1 e 4 N.O.I.F.) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Colucci Vito e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara sopra menzionata. L'appellante eccepisce in via preliminare la nullità del deferimento per essere stato notificato in Baiano (AV) alla via Croce mentre egli è residente in Germania nonché in quanto generico ed indeterminato e privo dei requisiti di cui all'art. 32 ter comma 4 C.G.S.; lamenta inoltre, nel merito, l'omessa considerazione, nella delibera del Tribunale Federale Territoriale, della sua estraneità ai fatti contestatigli, evidenziando la responsabilità del Dirigente accompagnatore.

L'odierno ricorrente chiede pertanto, in via preliminare, di disporre la sospensione della sentenza impugnata e di dichiarare la nullità del deferimento; in via principale e nel merito, di accertare il mancato coinvolgimento ai fatti contestati e per l'effetto annullare la decisione impugnata; gradatamente, di accertare la effettiva condotta da lui tenuta e, in via subordinata, applicare una riduzione della inibizione comminata.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 20.12.2016, l'avv. Capriglione per il ricorrente ha esposto diffusamente le ragioni del ricorso prodotto ribadendone le richieste conclusive ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di nullità del deferimento per difetto di notifica.

Al riguardo, risulta in atti che l'indirizzo indicato nei Dati Società Real Baiano del Comitato Regionale Campania è esattamente quello di via Croce ove è stata effettuata la notifica.

In assenza di qualunque altra comunicazione, la notifica non poteva essere effettuata che nel luogo indicato.

Quanto poi alla eccepita violazione dell'art. 32 ter comma 4 C.G.S., dalla semplice lettura dell'atto di deferimento si ricava immediatamente la sussistenza quanto meno dei requisiti minimi richiesti dalla norma.

Quanto infine alle eccezioni di merito, si rileva che da un lato appare inconferente il richiamo alla responsabilità del Dirigente accompagnatore, peraltro già sanzionata, e dall'altro non viene fornita alcuna prova sulla presunta estraneità del ricorrente rispetto ai comportamenti ed alle violazioni ascrittegli.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Della Croce Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO A.S.D. LIBERTAS CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARBATO ANDREA VACCHIANO, PRESIDENTE DELLA SOC. RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTANGELO CIRO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARONE FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;**
- **AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 9566/529 PF15-16 AA/AC DEL 31.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

Con ricorso in data 22.11.2016 la società ASD Libertas Cicciano Calcio ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, con la quale, in accoglimento dell'atto di deferimento della Procura Federale n. 9566/529 pf15-16 AA/ac del 31.3.2016, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barbato Andrea Vacchiano, presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Santangelo Ciro per violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barone Fabio, allenatore della società reclamante, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
- ammenda di €200,00 alla società reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

La ricorrente, ha chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata.

La Corte, rileva d'ufficio il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Campania del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'art. 34-bis C.G.S., per l'emissione della decisione di primo grado, atteso che, nel procedimento in esame, l'atto di deferimento della Procura Federale è del 31.3.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Campania è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, all'esito della riunione tenutasi il 14.11.2016.

Rileva la Corte che la violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all'art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L'esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l'intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.

Come è noto, la citata disposizione è stata introdotta nel C.G.S. dal decreto del commissario *ad acta* del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.

Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Campania è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall'atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 31.3.2016.

Il ricorso va pertanto accolto, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l'art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sfioramento dei termini decadenziali previsti dall'art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la *potestas iudicandi* degli organi di giustizia federali.

Pertanto, visto anche l'art. 34 bis, comma 4, C.G.S. in forza del quale “se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone”, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare e, per l'effetto, annullata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas Cicciano Calcio di Cicciano (Napoli), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO SIG. AKKARI SEDKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - N. 12635/607 PF15-16 AA/MG DEL 9.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016)**

Con ricorso in data 22.11.2016 il sig. Akkari Sedki ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016, con la quale, in accoglimento dell'atto di deferimento della Procura Federale n. 12635/607 pf15-16 AA/mg del 9.5.2016, gli è stata comminata la sanzione della squalifica di mesi 9 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S..

La Corte, rileva che il ricorrente, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, ha proposto una o più eccezioni pregiudiziali e che, in particolare, ha eccepito il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Liguria del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'art. 34-bis C.G.S., per l'emissione della decisione di primo grado.

Il ricorrente ha conseguentemente chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata e di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare promosso a Suo carico, atteso che, nel procedimento in esame, l'atto di deferimento della Procura Federale è del 9.5.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016, all'esito della riunione tenutasi l'8.11.2016.

Rileva la Corte che l'eccezione sollevata dal ricorrente di violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all'art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L'esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l'intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.

Come è noto, la citata disposizione, della cui violazione il ricorrente si duole, è stata introdotta nel C.G.S. dal decreto del commissario *ad acta* del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.

Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall'atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 9.5.2016.

Il ricorso va pertanto accolto, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l'art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sfioramento dei termini decadenziali previsti dall'art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la *potestas iudicandi* degli organi di giustizia federali.

Per questi motivi La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Akkari Sedki, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 19 luglio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio